



Canada-European Union

Comprehensive Economic
and Trade Agreement

#CETA





INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-CANADA

- **CANADA: 11° sbocco del nostro “food and beverage”**
- Export agroalimentare: nel 2015 692 milioni (+8,2%) e nel 2016 750 milioni (+8,0%). Nel decennio 2006-2016 l’export alimentare ha raggiunto una crescita del +66,3%
- Settori più rappresentati: **settore enologico**, seguito dagli **oli e grassi**, dal **dolciario**, dal **lattiero-caseario**, dalla **pasta** e ortaggi trasformati.
- Il Canada è strategico per **“avvicinare” in modo più competitivo anche il mercato USA** che rappresenta il secondo sbocco assoluto del nostro “food and beverage”: 3.545 milioni (+19,5%) nel 2015 e 3.750 milioni (+5,8%) nel 2016.



INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-CANADA

INTERSCAMBIO COMMERCIALE

Import-Export Italia-Canada


Import Export

Gen-Nov 2016

Valori in milioni di euro

	Esportazioni			Importazioni			Saldi	
	2015	2016	Var%	2015	2016	Var%	2015	2016
	gen-nov	gen-nov		gen-nov	gen-nov		gen-nov	gen-nov
Vini	276.120	280.928	9,2	28	19	16,7	276.091	280.909
Oli e grassi	76.278	104.526	37,0	145	4.181		76.132	100.345
Prodotti da forno	56.840	55.019	-3,2	0	34		56.840	54.984
Bibite analcoliche/acque minerali	38.207	35.982	-5,8	4	10	180,6	38.203	35.972
Prodotti lattiero-caseari	34.948	40.025	14,5	0	0		34.948	40.025
Frutta e ortaggi lavorati	31.496	32.794	4,1	4.203	2.144	-49,0	27.293	30.650
Carne lavorata	15.939	18.182	14,1	6.467	3.870	-40,2	9.472	14.313
Bevande alcoliche distillate	15.277	15.276	0,0	20	22	9,2	15.257	15.254
ALTRI PRODOTTI	92.842	101.837	9,6	19.658	2.528	-222,2	73.184	84.138
TOT	637.947	684.569	8,8	30.525	12.808	-35,0	607.420	656.590

Export gen-nov 2016 Principali Prodotti




Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT



INTERSCAMBIO COMMERCIALE REGIONI-CANADA / PROV. RER-CANADA

Esportazioni delle regioni italiane verso il Canada




INTERSCAMBIO COMMERCIALE REGIONI-CANADA / PROV. RER-CANADA
Esportazioni delle province dell'Emilia-Romagna verso il Canada

Province	Primi nove mesi 2016	variazione	QUOTA su tot Export provinciale
Bologna	122.206.294	18,1%	1,3%
Ferrara	7.402.116	80,8%	0,4%
Forlì Cesena	16.378.633	-7,2%	0,7%
Modena	109.709.714	-6,7%	1,2%
Parma	47.084.155	16,2%	1,0%
Piacenza	16.003.721	-14,6%	0,5%
Ravenna	11.948.535	-36,9%	0,4%
Reggio Emilia	59.840.369	-14,2%	0,8%
Rimini	14.863.586	-6,3%	0,9%
TOTALE	405.437.123	-0,3%	1,0%

Fonte: Unioncamere



ESPORTAZIONI DELL'EMILIA-ROMAGNA VERSO IL CANADA

Primi 10 settori export

Settori	Export*	Variazione
233 - Materiali da costruzione in terracotta	79.924.513	8,14%
282 - Altre macchine di impiego generale	42.253.841	17,42%
291 - Autoveicoli	42.207.245	-9,05%
289 - Altre macchine per impieghi speciali	27.304.648	24,62%
281 - Macchine di impiego generale	24.394.406	-13,77%
105 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie	17.612.119	24,92%
110 - Bevande	17.109.051	-2,28%
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	13.146.149	4,90%
325 - Strumenti e forniture mediche e dentistiche	12.078.639	-13,52%
108 - Altri prodotti alimentari	11.537.729	-4,36%

Principali settori export dell'agroalimentare (con export non inferiore a una soglia di circa 1 mln di euro).

Settori	Export*	Variazione
105 - Prodotti delle industrie lattiero-casearie	17.612.119	24,92%
110 - Bevande	17.109.051	-2,28%
108 - Altri prodotti alimentari	11.537.729	-4,36%
101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne	9.002.851	41,16%
012 - Prodotti di colture permanenti	3.486.523	14,78%
103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati	2.927.847	-25,32%
107 - Prodotti da forno e farinacei	981.187	-79,72%

*Primi nove mesi 2016
Fonte: Unioncamere



CETA – DA SAPERE

Cos'è?

- Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) è la più grande iniziativa bilaterale del Canada dopo il NAFTA.

Obiettivo

- promuovere il commercio bilaterale, eliminando le tariffe e riducendo le barriere non-tecniche per sostenere il flusso di beni, servizi, investimenti e lavoro, tra Canada e UE.

15/02/2017

- il Parlamento Europeo **ha approvato** il CETA, la cui negoziazione era stata avviata nel 2009.

1/04/2017

- il CETA entrerà in vigore in maniera provvisoria.
- L'accordo dovrà essere legittimato anche dal Parlamento Canadese. Inoltre, il perfezionamento dell'intesa si potrà completare a seguito della ratifica dei 38 tra parlamenti nazionali e assemblee regionali degli Stati Membri.



CETA - VANTAGGI

Riduzione dei dazi doganali

- Il CETA porterà all'**azzeramento reciproco dei dazi** nel giro di pochi anni (€ 460ML di minori costi per l'Industria manifatturiera, di cui € 24ML per quella agroalimentare).
Prevede il mutuo **riconoscimento della certificazione per una vasta gamma di prodotti** e il **libero accesso al mercato canadese per gli appalti e le forniture pubbliche**. *
Favorirà il **mantenimento dei prezzi** e una **scelta più ampia**, senza modificare le norme dell'UE che tutelano l'ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini e i loro diritti in quanto consumatori.

Apertura del mercato dei servizi e incoraggiamento degli investimenti

Le imprese europee avranno più opportunità di fornire servizi (es. servizi doganali e di trasporti) anche ambientali. **Nel CETA, come in tutti gli accordi commerciali, l'UE protegge i servizi pubblici.**

* Per il settore alimentare resteranno in vigore, tuttavia, le barriere doganali su alcuni prodotti agricoli, alcuni prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova.



CETA - VANTAGGI

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

Miglioramento della competitività delle imprese europee sul mercato canadese

Accesso alle gare d'appalto pubbliche per le imprese dell'UE.

Riduzione dei costi per le imprese, ma senza compromettere le norme.

Protezione di proprietà intellettuale, brevetti e il lavoro degli artisti europei.

Protezione dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.



CETA – VANTAGGI PRINCIPALI PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

Protezione di prodotti alimentari e bevande tipici dell'Europa.

- Il Canada ha convenuto di rafforzare le sue misure anticontraffazione alle frontiere per quanto concerne i marchi, le merci usurpative e le merci oggetto di contraffazione dell'indicazione geografica.
- Il Canada ha accettato di **proteggere 143 prodotti tipici** di determinate zone geografiche dell'UE. Di cui 12 dell'Emilia-Romagna.



Prodotti DOP/IGP

- ❖ Riconosciute **143 le denominazioni DOP e IGP europee di 14 Paesi Membri:**
 - Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Germania, Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Danimarca, Cipro, Svezia, Romania

- ❖ **Italia: 38 denominazioni DOP e IGP** che nell'insieme esportano **2,62 miliardi di euro** in tutto il mondo, con il **Canada** che rappresenta il terzo mercato di riferimento Extra-UE dopo USA e Svizzera: **complessivamente il CETA tutela il 98% dell'export di prodotti DOP e IGP in Canada***.

- ❖ **Emilia-Romagna: 12 DOP e IGP**

- ACETO MODENA IGP
- ACETO BAL. TRADIZIONALE MODENA DOP
- COTECHINO MODENA IGP
- CULATELLO DOP
- GRANA PADANO DOP
- MORTADELLA IGP
- PARMIGIANO REGGIANO DOP
- PESCA E NETTARINA DI ROMAGNA IGP
- PROSCIUTTO MODENA DOP
- PROSCIUTTO PARMA DOP
- PROVOLONE VALPADANO DOP
- ZAMPONE MODENA IGP



COMMENTI ALL'ACCORDO

CETA-UE



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

È vero che le multinazionali potranno fare causa ad uno Stato rivolgendosi a tribunali privati in caso di mancati profitti?

Non è vero. Il sistema dell'ISDS ("Investor-state dispute settlement", vale a dire un metodo di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato) non è rientrato nell'accordo. Questo sistema prevede che un'azienda possa ricorrere contro uno stato firmatario di un accordo di libero scambio per ricevere un risarcimento per eventuali violazioni degli accordi, attraverso un arbitrato privato. Tale meccanismo era probabilmente presente nelle prime bozze dell'accordo, ma è stato poi trasformato, per richiesta dell'Unione, in un meccanismo assai più trasparente e garantista per gli stati.

ARTICOLI DI RIFERIMENTO: Dall'art. 8.18 all' 8.45 SEZIONE F - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti

Il Capo 8 *SEZIONE F* del trattato infatti prevede per questi scopi un tribunale internazionale, non più privato ma composto da 15 membri. *Il comitato misto CETA, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina 15 membri del tribunale. Cinque membri del tribunale sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea, cinque del Canada e cinque di paesi terzi (Art. 8.27).* L'articolo 8.28 prevede inoltre la possibilità di ricorso in caso di sentenza non condivisa. Sono state inoltre inserite ulteriori garanzie, quali la trasparenza di ogni atto e la possibilità di assistere alle sedute (Art. 8.36). Rimangono alcuni dubbi, ma il meccanismo di protezione degli investimenti privati inserito nel trattato non presenta le caratteristiche dell'ISDS classico.



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

Critica sulla non applicazione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il **principio di precauzione** ('General Food Law', reg. CE 178/02) è una norma europea in materia di sicurezza dell'ambiente che afferma che ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile per l'ambiente o la salute umana, in assenza di certezze scientifiche il principio attivo o attività non deve essere usata/applicata.

In Canada e negli Stati Uniti ci vuole la prova scientifica del danno per impedire l'uso o l'ingresso di un prodotto.

'Il CETA non ha disposizioni vincolanti per il rispetto del principio di precauzione. L'UE ha già siglato accordi bilaterali, es. con la Corea del Sud, il Perù e la Colombia, che non menzionano il principio di precauzione ma essendo paesi più deboli è l'UE ad esportare la normativa. Nel caso del CETA, invece, i rapporti di forza potrebbero essere leggermente diversi. Tuttavia, una volta entrato in vigore l'Accordo, UE e Canada inizieranno I NEGOZIATI PER per trovare una convergenza negli standard e nei parametri di riferimento per la sicurezza alimentare. È in questa fase in cui si deve mettere più attenzione.



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

C'è un rischio di Liberalizzazione e de-regolamentazione di ogni attività e servizio finora custodito dalle pubbliche amministrazioni o comunque disciplinato con rigore (in ambito sociale, sanitario, educativo, reti idriche, etc.)?

NO! In più di un articolo il trattato riconosce esplicitamente il diritto delle parti di regolamentare gli investimenti “sulla base della protezione della salute pubblica, dell’ambiente, della protezione dei consumatori e della promozione e protezione della ricchezza culturale”. «(...) il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma della presente sezione. (...)» **ARTICOLI DI RIFERIMENTO: Art. 8.9. SEZIONE D - Protezione degli investimenti Art. 24.3 - Ambiente**



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

È vero che l'accordo fra Unione Europea e Canada introdurrà sul mercato europeo ed italiano prodotti alimentari OGM e contenenti ormoni della crescita?

Nulla cambia in Europa per la commercializzazione di prodotti alimentari OGM e contenenti ormoni, che continueranno ad essere regolamentati secondo le norme europee (in particolare la direttiva 96/22/EC per le carni contenenti ormoni e la direttiva 2001/18/EC riguardo alla possibilità per gli Stati membri di restringere e proibire la coltivazione e la commercializzazione nel loro territorio di prodotti geneticamente modificati).



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

Solo un settimo delle **DOP e IGP italiane** (38 su 280) sono state riconosciute meritevoli di tutela...

E' già un ottimo risultato anche perché queste rappresentano il 98% dell'export italiano. Un risultato straordinario se si considera la differenza di approccio al tema delle IG e dei marchi registrati da cui era partito il negoziato.

ARTICOLI DI RIFERIMENTO: Dall'art. 20.16 al 20.23. Sottosezione C - Indicazioni geografiche + Allegati 20-A Parte A e B, 20-B e 20-C

Grazie all'accordo, nomi che non erano protetti prima, ora potranno esserlo. Infatti, *ciascuna parte fornisce gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire*

a. *l'uso di un'indicazione geografica per un prodotto che rientra nell'allegato 20-A e che:*

- *non sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A;*
- *oppure sia originario ma non sia stato prodotto o fabbricato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nel territorio dell'altra parte;*

b. *l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto;*

c. *qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. (Art. 20.19.3)*



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

UN PASSO AVANTI NELLA LOTTA CONTRO L'ITALIAN SOUNDING

*La protezione è fornita anche qualora la vera origine del prodotto sia specificata o l'indicazione geografica sia indicata in forma tradotta o accompagnata da **espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o da altre espressioni simili.***

Inoltre, il trattato prevede una clausola che sancisce il divieto di evocazione per quanto riguarda nomi, immagini e simboli che richiamino una nazionalità diversa dall'origine del prodotto (art. 20.19.4) **Tale clausola (concepita sul modello del Regolamento UE 1169/2011) costituisce una vittoria fondamentale per la lotta all'Italian Sounding e rappresenta un prezioso precedente per i negoziati in corso con altre nazioni, primo fra tutti il TTIP.**



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

Il meccanismo di “scelta” di quali prodotti Dop/Igp includere nell'accordo non è EFFETTIVAMENTE chiaro

Non c'è una regola prestabilita nella scelta dei prodotti che vengono inclusi negli accordi; gli stessi vengono negoziati durante i diversi *round*.

Per questo accordo, erano state presentate tutte le DOP/IGP italiane (fonte: Federalimentare). Dopo un primo periodo in cui il Canada era riluttante al riconoscimento delle IG, e un successivo riconoscimento a solo 10 IG, sono state finalmente riconosciute ben 143.



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

Nella tutela delle denominazioni, ci sono differenze rispetto all'ordinamento europeo?

In effetti i prodotti sono classificati in modo differente tra UE e Canada e il CETA è più restrittivo e la tutela si applica solamente alle indicazioni geografiche che identificano prodotti all'interno delle "classi di prodotto" inserite nell'Allegato 20-C del CETA (Art. 20-17) e non ad alcuni prodotti che derivano dalla produzione agricola di cotone, lana, lino, ecc..

Inoltre, a differenza del CETA, l'articolo 13(1)(a) del Regolamento UE 1151/2012 protegge i nomi registrati rispetto a "qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione".



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

Ci sono delle sottocategorie di IG con livello di protezione diverso dalle altre?

SI. Vediamo sotto i vari casi:

- 1. Per alcuni prodotti il Canada non impedirà l'uso del nome perché sono considerati generici. Dovranno però essere accompagnati da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", o da espressioni simili, e accompagnati da un'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto in questione. (...)***

Questa differenza nasce principalmente dal fatto che certe IG sono considerate specifiche nell'UE ma generiche in altri Paesi. Inoltre, la mancanza di forza retroattiva, fa sì che varie IG europee, come Asiago, Fontina, Gorgonzola, Feta debbano coesistere con i marchi commerciali canadesi già registrati. Ciononostante, dobbiamo considerare un gran passo in avanti l'introduzione dell'obbligo, per i prodotti canadesi, di indicare chiaramente l'origine del prodotto sull'etichetta e del divieto di utilizzare termini o simboli che alludano alle IG europee corrispondenti.



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

- 2) Per altre categorie di prodotti come ad esempio il Parmigiano Reggiano,
- verrà protetto pienamente ma i generici “*parmesan*” continueranno a popolare i supermercati canadesi. Tuttavia, *non potranno però essere usate bandiere tricolori o immagini del Belpaese per trarre in inganno il consumatore, né qualsiasi tipo di denominazione più specifica*. Così, non solo il parmesan fatto negli Usa continuerà a non entrare in Italia, ma avrà accesso in Canada solo se c'è scritto in inglese parmesan, made in Usa, senza bandiere tricolori, insomma mostrando ai consumatori canadesi che non si tratta di un prodotto italiano (evocato) e men che meno di autentico Parmigiano Reggiano DOP. Il Canada ha preso decisioni coraggiose nonostante una pressione enorme dagli Usa, soprattutto sulle indicazioni geografiche.

Riferimento: Art. 20.21.11



INCERTEZZE SULL'ACCORDO E EVENTUALI RISPOSTE

3) Per altri prodotti come il **prosciutto di Parma**, così come per quello toscano e per il San Daniele, vale un'eccezione di coesistenza con i marchi già registrati.

E' un risultato inferiore rispetto alla cancellazione dei marchi canadesi "copiati", ma pur sempre un passo avanti importante visto che ora finalmente il prosciutto di Parma potrà essere commercializzato col suo nome e farsi valere accanto al "*Parma ham*" con la forza del suo prestigio e delle sue qualità. Per oltre vent'anni, il prosciutto di Parma è stato venduto in Canada con la denominazione "*The original prosciutto – le jambon original*": la società canadese Maple Leaf aveva registrato il marchio "Parma" nel lontano 1987 e a nulla sono valsi i tentativi del consorzio emiliano di far giustizia, proprio perché la questione non era regolata nelle relazioni bilaterali.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE